



ARCS

Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

"SC GESTIONE CONTRATTI"

N. 212

DEL 13/03/2026

OGGETTO

ID15SER015 (Lotto n. 1) SERVIZI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI BUDGET INDIVIDUALI DI SALUTE (BDS) A SOSTEGNO DI PROGETTI RIABILITATIVI PERSONALIZZATI PER EX AAS N. 2 (ora ASUGI). REVISIONE PREZZI.

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:

Visto digitale del Responsabile del Procedimento
delegato Marco Zanon

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Vista la L.R. n. 27 dd. 17/12/2018 che ridefinisce l'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale (SSR) disponendo, in particolare, l'istituzione a far data dal 1° gennaio 2019 dell'azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 di costituzione dell'Azienda regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);

Vista la L.R. n. 27/2018 art. 4, prevede che l'ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio Sanitario Regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione Centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, in concerto con la Centrale Unica di Committenza Regionale – Soggetto Aggregatore (CUC-SA), nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;

Visto il Decreto n. 159 del 10/08/2022 del Direttore Generale di adozione, in via definitiva dell'Atto Aziendale;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 112 del 21/06/2022 di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della S.C. "Gestione Contratti" ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del CCNL 17/12/2020, quale Responsabile del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 193 del 10/11/2025 di adozione del Regolamento per l'adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali di ARCS;

Vista la L. n. 241/1990;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Richiamate:

- Determinazione Dirigenziale Egas n. 462 del 19/09/2016 con la quale si è disposta l'aggiudicazione, in via definitiva ed efficace, dell'affidamento del servizio riferito al lotto n. 1 di cui trattasi per l'ex AAS n. 2 (odierna ASUGI/ASUFC) all'ATI composta da Il Mosaico- Consorzio di Cooperative Sociali (mandataria) e Televita SpA (mandante), per un periodo di 48 mesi;
- la convenzione sottoscritta tra EGAS e l'operatore economico (prot. n. 29653 del 22/12/2016) con decorrenza dal 01/02/2017 fino al 31/01/2021;
- la Determinazione Arcs n. 254 del 01/04/2021 con la quale è stato disposto il rinnovo relativo alla quota di servizio affidato all'A.T.I. Il Mosaico- Consorzio di Cooperative Sociali (mandataria) e Televita SpA (mandante), afferente all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) per il periodo dal 01/02/2021 al 31/01/2025;
- la Determinazione Arcs n. 62 del 28/01/2025 che ha disposto l'attivazione dell'opzione della proroga tecnica del contratto per un ulteriore periodo di 12 mesi, dal 01/02/2025 al 31/01/2026;

Preso atto che Il Mosaico- Consorzio di Cooperative Sociali (capogruppo – mandataria dell'A.T.I.) con note acquisite al prot. ARCS n. 45169 in data 07/11/2024, e prot. n. 3026 del 21/01/2025, ha presentato richiesta di revisione prezzi, Istat e rinnovo CCNL, in relazione al contratto in argomento;

Evidenziato che la finalità della revisione prezzi è, da un lato quella di salvaguardare l'interesse pubblico ad ottenere prestazioni non esposte, col tempo, al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, e della conseguente incapacità degli operatori economici di farvi compiutamente fronte e, dall'altro di evitare che il corrispettivo dei contratti subisca aumenti incontrollati e tali da sconvolgere il quadro economico-finanziario sulla cui base sono avvenute le stipulazioni dei relativi contratti;

Considerato l'appalto di cui trattasi ad alta intensità di manodopera, per i quali il CCNL delle Cooperative Sociali ha subito un sensibile aumento del costo del lavoro in più tranches, suddivise nel corso degli anni 2024-2025, e che un aumento dei costi del personale può di fatto rappresentare un evento sopravvenuto in grado di incidere significativamente sull'equilibrio economico della commessa e rendere difficoltoso il mantenimento degli stessi standard qualitativi del servizio;

Dato atto che ARCS con nota conservata agli atti del competente ufficio ha richiesto all'Azienda Sanitaria interessata (ASUGI) parere positivo al riconoscimento dell'adeguamento prezzi nei termini indicati di seguito, nonché l'attestazione di compatibilità economica del provvedimento che verrà adottato da ARCS rispetto al bilancio economico di previsione dell'Azienda Sanitaria interessata, e che la spesa derivante dall'atto da adottare trova copertura nei bilanci di previsione dell'Azienda del SSR;

Riscontrato che l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) con nota prot. n. 18075 del 26/02/2026, acquisita la prot. Arcs n. 7509, in relazione alla richiesta formulata dalla Società Il Mosaico soc.coop.soc. di data 21/01/2025 in qualità di mandataria della ATI Il Mosaico soc.coop.soc. e Televita S.p.A., valutata la richiesta di incremento in relazione agli ulteriori aumenti contrattuali intervenuti nel periodo, ha comunicato l'adesione alla richiesta per le seguenti percentuali di adeguamento in relazione alle disponibilità di budget:

Da febbraio 2024 a settembre 2024	1,8312%
Da ottobre 2024 a dicembre 2024	3,7505%
Da gennaio 2025 ad agosto 2025	7,9722%
Settembre 2025	8,1649%
Da ottobre 2025 a dicembre 2025	10,0378%
Gennaio 2026	10,1240%

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti normativi per il riconoscimento degli adeguamenti richiesti;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è individuato nella persona del Direttore sostituto della Struttura Gestione Contratti, dott. Marco Zanon, e che rispetto al presente provvedimento non risulta in condizione di conflitto di interesse;

Dato atto che l'emanando provvedimento potrà comportare l'adozione, da parte dell'Azienda del Servizio Sanitario Regionale (ASUGI), di un successivo provvedimento di revisione dei contratti derivati originari;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono richiamate integralmente:

di riconoscere all'ATI Il Mosaico- Consorzio di Cooperative Sociali (mandataria) e Televita SpA (mandante), l'adeguamento dei prezzi nella misura e nei termini di seguito riportati:

Da febbraio 2024 a settembre 2024	1,8312%
Da ottobre 2024 a dicembre 2024	3,7505%
Da gennaio 2025 ad agosto 2025	7,9722%
Settembre 2025	8,1649%
Da ottobre 2025 a dicembre 2025	10,0378%
Gennaio 2026	10,1240%

di dare atto che le percentuali di aumento sopra riportate sono applicate sul fatturato mensile del periodo limitatamente all'incidenza del costo della manodopera dichiarato in sede di offerta economica pari al 66,73 %;

di dare atto che l'adeguamento di cui trattasi comporta un aumento delle condizioni economiche attualmente applicate nella misura e con la decorrenza così come indicati nella tabella riepilogativa di cui sopra;

di dare atto che ARCS con note agli atti, ha richiesto all'Azienda Sanitaria interessata (ASUGI) parere positivo al riconoscimento dell'adeguamento prezzi nei termini di cui sopra, nonché l'attestazione di compatibilità economica del provvedimento che verrà adottato da ARCS rispetto al bilancio economico di previsione dell'Azienda Sanitaria interessata, e che la spesa derivante dall'atto da adottare trova copertura nei bilanci di previsione dell'Azienda del SSR, e che la stessa ha in merito riscontrato positivamente, come da comunicazioni conservate agli atti del competente Ufficio;

di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è individuato nella persona del Direttore sostituto della Struttura Gestione Contratti, dott. Marco Zanon, e che rispetto al presente provvedimento non risulta in condizione di conflitto di interesse;

di dare atto che la quantificazione effettiva dell'importo da riconoscere viene demandata all'Azienda titolare del contratto derivato in relazione agli importi fatturati e da fatturare per il servizio in oggetto per i rispettivi periodi di riferimento;

di dare atto che l'emanando provvedimento potrà comportare l'adozione, da parte dell'Azienda Sanitaria interessata (ASUGI), di un successivo provvedimento di revisione del contratto di appalto derivato originario;

di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di competenza.

Il dirigente responsabile
SC GESTIONE CONTRATTI
delegato Marco Zanon
firmato digitalmente

Elenco allegati:

--	--